AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DEL SENATO

ROMA, 20 settembre 2011

SCHEMA DECRETO MINISTERIALE PIANO STRAORDINARIO CHIAMATA PROFESSORI UNIVERSITARI SECONDA FASCIA (N. 393)

Disappunto per l'infruttuosa attesa del decreto sulle abilitazioni, eccessivamente rallentato dalla mancata decretazione sui criteri per l'associatura e l'ordinariato probabilmente dovuta al conflitto fra i pareri CUN e ANVUR. Il timore è che alla fin fine possa prevalere il parere n. 1 dell'ANVUR che prefigura criteri basati completamente su dati bibliometrici.

Sull'atto del Governo n. 393

La decretazione proposta con i limiti di spesa collegati per i periodi previsti non è certo in linea con quanto da sempre auspicato e proposto dal CIPUR: per i ricercatori a tempo indeterminato e per i professori associati in servizio che pervenissero ad una abilitazione nazionale automatico passaggio nella fascia di competenza.

Quanto previsto nell'atto del Governo n. 393 oltre ad escludere del tutto una dovuta progressione di carriera ai professori associati in servizio, del tutto pone sullo stesso piano i futuri ricercatori a tempo determinato dotati di abilitazione con i ricercatori a tempo indeterminato a loro volta abilitati, con le ovvie prevalenze a favore dei giovani in formazione che a livello delle varie università si realizzeranno.

Una disamina più attenta e più rispettosa delle competenze acquisite dell'attuale personale docente avrebbe certamente portato, con un impegno di spesa quasi nullo, anzitutto a rispettare i diritti di progressione di chi è già nei ruoli (e da potersi effettuare nel periodo 2012-2015). Benvenuti, in contemporanea ma ineluttabilmente legati ai tempi di applicazione della L. 240/10, stanziamenti opportunamente condizionati e con tetti ben definiti da utilizzarsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per l'assunzione dei medesimi come associati (nella stragrande maggioranza dei casi dal 2015 in poi) ad abilitazione conseguita.

Un giovanilismo indiscriminato, che sembra stare alla base di molti degli interventi ministeriali e parlamentari in divenire, non è portatore di alcunché di probo o salvifico per un qualsivoglia sistema sociale. A testimonianza dell'uso estremo di tale inopportuno criterio è anche il provvedimento sull'atto di Governo n. 396 nel quale l'unico intervento per i ricercatori a tempo indeterminato (art. 5), peraltro da condividere, riguarda i soli assunti in tale ruolo ad esaurimento … nel primo anno di servizio.

In particolare e con riferimento all'articolato:

1) Il richiamo dell'art. 1 comma 1 lettera a) (limite del 90% spese fisse /FFO) farà si che possano procedere a chiamate circa 36 università statali su 66 nel 2012, ancora meno a partire dal 2013. Ne seguirà, a seguito del gravissimo esodo per raggiunti limiti di età di molti docenti oggi in servizio, un blocco di attività inimmaginabile.

2) Le chiamate si riferiscono ovviamente a procedure "ante legge 240/2010". Sulla base della tabella della terza pagina della relazione tecnico illustrativa, si calcola facilmente che **2883** è il numero totale di professori associati chiamabili (ciascuno dei quali costa, lordo ente, circa 60.000 euro all'anno, costante nel tempo considerato il blocco triennale delle retribuzioni). Ben lontano dal numero di 5000 più volte comunicato.

3) I numeri indicati nella quarta colonna, quinta e sesta riga della tabella della terza pagina della relazione tecnico illustrativa sono chiaramente dei refusi.

4) Il disposto dell'art. 1 comma 1 lettera b) è senz'altro lodevole e condiviso come impostazione; invece i parametri elencati nella tabella della qualità dell'offerta dell'Allegato 1, con la sola eccezione del parametro Ka, non sono affatto condivisibili, in quanto non in linea con i criteri di qualità ed efficienza che sono alla base della Legge 240/2010, da cui deriva la bozza in esame di decreto interministeriale.

In dettaglio a questo proposito:
a) La previsione di attribuire peso al numero di studenti che hanno conseguito almeno 5 CFU è
▫ sia troppo lassista (lo studente "ottimale" dovrebbe procedere a 60 CFU in media all'anno),
▫ sia foriera, per il futuro di premi agli atenei che diventassero dei meri laureifici, elargendo CFU con troppa facilità.
b) Inoltre il parametro Kt nuovamente non si capisce come possa entrare in un provvedimento chiaramente basato sul principio della eccellenza e della competizione (alla pari, ovviamente) fra atenei.
c) Per la componente A2 si rinvia a quanto qui sopra esposto sotto a).
Condivisibili, invece, i parametri relativi alla ricerca

Prof. Vittorio Mangione
V. Mangione